



COMUNE DI PRATO

Direttive del Segretario / Direttore generale n.**1** del **11/04/2018**

Oggetto: **Varianti in corso d'opera tali da incrementare il corrispettivo contrattuale e utilizzo ribassi d'asta.**

Ai Dirigenti

Ai Titolari posizione organizzativa

e p.c. Al Sindaco

Alla Giunta Comunale

- L o r o s e d i -

La presente direttiva intende introdurre indicazioni circa i ribassi d'asta finalizzati al finanziamento di varianti in corso d'opera, stante la consuetudine di sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale atti di autorizzazione per il loro utilizzo.

La materia in oggetto risulta normata dall'art. 106, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che riconduce alla competenza del RUP l'approvazione delle modifiche e delle varianti ai contratti di appalto in corso di validità, mentre l'art. 6ter del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91 chiarisce che i ribassi d'asta registrati in sede di aggiudicazione definitiva costituiscono economia di spesa (e confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione), solo se la formale rideterminazione del quadro economico progettuale incrementato di tali ribassi non sia intervenuta entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione definitiva.

Essendo, dunque, l'approvazione delle perizie di variante competenza esclusiva del RUP e rimanendo le economie registrate in sede di gara a disposizione dello stesso per i due esercizi successivi all'aggiudicazione definitiva, non occorre, pertanto, alcuna ulteriore autorizzazione della Giunta Comunale all'utilizzo delle stesse, in quanto interamente assegnate per la realizzazione dell'opera preventivamente all'indizione della gara.

Con l'occasione si reputa opportuno richiamare l'attenzione sui requisiti delle varianti in corso d'opera. Come ribadito dalla stessa ANAC nelle FAQ sull'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, assumono la connotazione di varianti in corso d'opera le modifiche:

a) derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili per la stazione appaltante quali la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative e regolamentari o i provvedimenti



di Autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, quando la modifica non altera la natura generale del contratto originario (art. 106, comma 1, lett. c) D, Lgs. n. 50/2016);

b) derivanti da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. In questo caso non occorre l'indizione di una nuova procedura di selezione del contraente se il valore della modifica sia congiuntamente al di sotto dei valori fissati all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, nonché inferiore al 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture ovvero al 15% per quelli di lavori. Le modifiche devono inoltre essere tali da non alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro.

Il presente atto revoca, altresì, l'operatività delle precedenti disposizioni Segretario/Direttore Generale P.G. 2015/54829 (direttiva n. 2/2015) e 2015/88983.

Il Segretario/Direttore Generale
Dott. Simonetta Fedeli